

DICHIARAZIONI

Chiarimenti delle Entrate sui benefici premiali Isa e sull'impatto del Covid-19

di Sandro Cerato

Seminario di specializzazione

IL MODELLO 231 IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I contribuenti che dimostrano **situazioni di affidabilità fiscale ripetute nel tempo** possono accedere ai benefici premiali di cui all'[articolo 9-bis, comma 12, D.L. 50/2017](#). È quanto confermato nella [circolare 16/E](#) di ieri che, come ogni anno, fa il punto della situazione sull'applicazione degli Isa per il **periodo d'imposta 2019**.

Si ricorda che i **benefici premiali** (indicati nel citato [articolo 9-bis D.L. 50/2017](#)) sono ottenibili solamente in presenza di un **voto "minimo" almeno pari a 8**, e riguardano sinteticamente:

- la **possibilità di compensazione del credito Iva** per un importo fino ad euro 50.000 senza visto di conformità, nonché di ottenere il rimborso Iva senza garanzia o visto di conformità per la stessa soglia (voto minimo pari a 8);
- la **possibilità di compensazione dei crediti per imposte dirette** (Irpef/Ires ed Irap) fino ad un importo di euro 20.000 senza necessità del visto di conformità;
- l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (voto minimo pari a 9);
- l'esclusione dall'accertamento analitico presuntivo (voto minimo pari a 8,5);
- la **riduzione di un anno dei termini di accertamento** (voto minimo pari a 8);
- la franchigia di 2/3 del reddito dichiarato ai fini dell'accertamento sintetico (voto minimo pari a 9).

Nella [circolare 16/E/2020](#) si conferma quanto già anticipato con il **provvedimento del 30 aprile** scorso, e, in particolare, che i benefici premiali possono essere riconosciuti anche ai contribuenti che abbiano raggiunto un determinato **livello di affidabilità fiscale calcolato in base alla media semplice dei "voti" attribuiti per il periodo d'imposta 2018 e per il 2019**.

In particolare:

- **l'esonero dall'obbligo di apposizione del visto di conformità** sulla dichiarazione annuale Iva 2021 (per l'anno 2020) e sui modelli TR dei primi tre trimestri 2021 spetta anche ai contribuenti con livello di affidabilità fiscale **almeno pari a 8,5 calcolato sulla media semplice** dei livelli di affidabilità ottenuti nei periodi d'imposta 2018 e 2019 (lo stesso vale per l'esonero ai fini della richiesta di rimborso Iva annuale del 2020 e dei primi tre trimestri 2021);
- **l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società di "comodo"** (non operative e in perdita sistematica) si applica anche per le società che hanno ottenuto un livello di affidabilità fiscale almeno pari a 9 calcolato attraverso la **media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti per i periodi d'imposta 2018 e 2019** (in tal caso non è quindi richiesto alcun incremento nel risultato della media);
- **l'esclusione all'applicazione dell'accertamento sintetico** (redditometro) si applica anche ai contribuenti che abbiano ottenuto un livello medio di affidabilità fiscale, per il 2018 e 2019, almeno pari a 9 (anche in tal caso nel risultato della media non è richiesto alcun incremento).

L'Agenzia, nella [circolare 16/E](#) fornisce anche chiarimenti in merito **all'impatto dell'articolo 148 D.L. 34/2020**, che correttamente tiene conto delle **conseguenze che derivano dall'emergenza sanitaria Covid-19 anche sull'applicazione degli Isa**.

In particolare, in considerazione della circostanza che l'anno 2020 sarà certamente “segnato” dalla citata emergenza, l'Agenzia conferma che, se i **risultati Isa dei periodi d'imposta 2018 e 2019** fanno emergere un punteggio indicativo di sostanziale affidabilità, la **posizione del 2020 assume scarso interesse** ai fini dell'analisi del rischio di evasione previsto dall'[articolo 9-bis, comma 14, D.L. 50/2017](#).

Infine, la circolare in commento richiama quanto previsto dal **comma 1** del citato [articolo 148 D.L. 34/2020](#), ossia la possibilità di **approvare ed integrare gli Isa per i periodi d'imposta 2020 e 2021 rispettivamente entro il 31 marzo ed il 30 aprile** dell'anno successivo a quello di applicazione.

Ciò dovrà avvenire evitando nuovi oneri dichiarativi, riaffermando che le situazioni di natura straordinaria rappresentano un elemento che gli Isa devono essere in grado di **tenere conto**. Tale circostanza ovviamente si riferisce al **“campione di riferimento”** dei soggetti Isa, con la conseguenza che se il contribuente abbia specifiche **modalità di svolgimento dell'attività** diverse da quelle **rappresentate nel “campione”**, l'Agenzia conferma la possibilità di avvalersi della **causa di esclusione del periodo di non normale svolgimento dell'attività**.